

Dr. iur. Michele Albertini
Residenza governativa
Via Canonico Ghiringhelli 1
CH-6501 Bellinzona

Novembre 2002

Tel. 091 814 45 02
Fax 091 814 45 09
E-Mail protezionedati@ti.ch
Web <http://www.ti.ch/protezionedati>

Comunicazione di dati personali concernenti allievi e docenti

Criteria generali e raccomandazioni

Sommario

- I. In generale
- II. Raccomandazioni
 1. *Dati personali e dati impersonali*
 2. *Indicazioni concernenti gli allievi*
 3. *Indicazioni concernenti i docenti*
- III. Osservazione conclusiva

I. In generale

Protezione dei dati significa protezione della personalità e della sfera privata. Questo principio basilare trova il suo fondamento nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 (art. 13), nella Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (art. 8 cpv. 1 lett. d) e nell'art. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1). Ciò significa che ognuno - sia esso scolaro, insegnante o genitore - ha un diritto riconosciuto alla tutela della sua privacy. La LPDP, che si applica alle elaborazioni di dati da parte di organi pubblici cantonali e comunali (tra i quali gli istituti pubblici d'insegnamento, cantonali e comunali), concretizza questi principi stabilendo regole precise. Anzitutto definisce come "*dati personali*" tutte le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica (art. 4 cpv. 1 LPDP). Una

"elaborazione di dati personali" è ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati (art. 4 cpv. 3 LPDP). La *"trasmissione di dati personali"*, come forma particolare di elaborazione di dati, è ogni operazione intesa a mettere a disposizione di terzi dati personali, come la consultazione, la comunicazione o la pubblicazione di dati.

La legge stabilisce il principio generale, a cui gli organi pubblici devono attenersi, secondo cui i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 1 LPDP). Inoltre, secondo il principio della conformità allo scopo, essi non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti (art. 6 cpv. 3 LPDP). La legge disciplina, specificamente, anche la comunicazione di dati personali - detenuti da un organo pubblico cantonale - a persone private: l'art. 11 LPDP dispone che, rispettate le prescrizioni in materia di segreto d'ufficio, dati personali possono essere comunicati a persone private quando l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge (cpv. 1 lett. a), oppure la trasmissione, nel singolo caso, è fatta nell'interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso (cpv. 1 lett. b). Ad ogni modo, conformemente all'art. 14 cpv. 1 LPDP, la trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata. In definitiva, questi disposti ribadiscono, indirettamente, la massima generale - che vale anche per i privati - secondo cui i dati personali devono possibilmente, e in prima linea, essere chiesti direttamente alla persona interessata, e non per il tramite di un terzo, sia esso un organo pubblico o un'altra persona (cfr. anche art. 9 LPDP).

I principi generali in materia di trasmissione di dati personali valgono anche per i cosiddetti "dati neutri", ossia il cognome, il nome e l'indirizzo (art. 4 cpv. 7 LPDP), che vanno trattati alla stessa stregua di dati personali "standard". Da questi si differenziano, in realtà, solo per puntuali agevolazioni (stabilite dalla LPDP e dal relativo regolamento di applicazione). La concezione restrittiva della LPDP in materia di dati persona-

li neutri è già stata rilevata in nostre recenti prese di posizione (pareri del 9 ottobre 2002 [inc. SPD.2002.CA.3], del 5 e 17 settembre [inc. SPD.2002.EN.1] e del 16 agosto 2002 [inc. SPD.2002.CO.1]).

L'accesso all'elenco indirizzi di allievi e docenti a terzi che non siano organi pubblici costituisce una trasmissione a privati e deve pertanto soddisfare i restrittivi requisiti dell'art. 11 LPDP. Il rischio insito in una comunicazione a privati risiede nel fatto che, una volta effettuata, non ne sarebbe più assicurato il controllo, con il rischio di una divulgazione indiscriminata, soprattutto ove si tratti di liste ordinate sistematicamente sulla base di criteri determinati, come nel caso dell'indirizzario di allievi o di docenti. Quest'ultimi possono infatti essere allestiti in base all'appartenenza ad un istituto o ad una classe. Per svariati motivi tali liste sono molto richieste non solo da cittadini ma anche da vari enti e società private commerciali. Già per questa ragione gli organi statali responsabili devono imporsi un certo riserbo nella comunicazione per non divenire "commercianti d'indirizzi" e per evitare che le liste siano poi trattate - all'insaputa degli interessati - per uno scopo diverso da quello per cui sono state allestite. È quindi legittimo sottoporle ad una protezione accresciuta, anche perché dati personali neutri - combinati mediante un fattore comune - potrebbero assurgere, a dipendenza dei casi, a dati personali meritevoli di particolare protezione. Per quanto riguarda gli indirizzari di allievi, si può solo richiamare la delicatezza del problema qualora le liste d'indirizzo cadessero nelle mani di malintenzionati.

Nel sistema del diritto ticinese, le liste ordinate sistematicamente (contenenti dati personali neutri) possono essere trasmesse a privati - senza base legale specifica - unicamente dal Municipio, ma solo alla condizione che sia garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali (art. 12 cpv. 2 LPDP). Una trasmissione incondizionata sarebbe pertanto preclusa anche al Municipio. Inoltre ogni persona figurante su tali liste potrebbe pretendere di esservi stralciata, e ciò alle condizioni indicate all'art. 25a LPDP, che disciplina il cosiddetto "diritto di blocco".

II. Raccomandazioni

Sulla base dei principi generali esposti si possono tracciare gli elementi determinanti in materia di comunicazione di dati concernenti allievi e docenti a terzi, che del resto coincidono, in buona sostanza, con la prassi applicata negli altri Cantoni¹.

1. *Dati personali e dati impersonali*

In merito alla nozione di "dati personali" occorre anzitutto precisare, a titolo generale, un concetto non sempre chiaro ma importante, quello di stabilire quando una persona può essere ritenuta identificata o (direttamente/indirettamente) identificabile. È generalmente riconosciuto che il nome senza altre indicazioni (cognome, indirizzo, numero di telefono, foto) non permette l'identificazione. Neppure il nome accompagnato dalla prima lettera del cognome, eventualmente anche dall'età, dovrebbe, di norma, consentire di determinare una persona. Viceversa, la combinazione con altri dati - a dipendenza della grandezza dell'istituto e del bacino di utenti - potrebbe risultare delicata.

Le informazioni senza riferimento a persone specifiche possono essere trasmesse senza limitazioni. È il caso ad esempio per le informazioni generali sulla scuola (indirizzo, numero di telefono dell'istituto, della direzione, della segreteria, orari d'apertura della biblioteca, indicazioni statistiche sul numero di allievi e docenti, misure d'ordine come gli orari delle pause e le regolamentazioni per le assenze), per i calendari (liste di date d'esame, manifestazioni scolastiche, piani delle vacanze, ecc.), come pure gli indirizzi di istituti vicini alla scuola (per esempio servizi di sostegno pedagogico). Di norma, queste indicazioni non sono problematiche dal profilo della protezione dei dati.

¹ Cfr. in particolare le raccomandazioni dei Cantoni Basilea-Campagna (datenschutz.konkret 24/2000 n. 116; riferite ai problemi analoghi dei prospetti informativi scolastici), a cui il presente parere largamente si ispira, e del Canton Zurigo (Fakten 2/97 pag. 9).

2. *Indicazioni concernenti gli allievi*

Nella legislazione scolastica ticinese non esiste una base legale specifica che obblighi o autorizzi l'istituto a trasmettere dati d'indirizzo degli allievi a privati. Le indicazioni necessarie per assolvere i compiti legali degli organi scolastici possono tuttavia essere trasmesse - in modo differenziato a seconda del compito concreto - ad altri organi come pure a docenti. Invece, la trasmissione a terzi, da parte di organi scolastici, di identificativi di allievi è possibile solo con l'esplicito e volontario consenso di quest'ultimi (se sono maggiorenni), rispettivamente dei detentori dell'autorità parentale. Al limite possono essere fornite liste (di classe) con il solo nome degli allievi, eventualmente con la prima lettera del cognome, ma senza altre indicazioni (come il cognome completo, l'indirizzo, il domicilio, il numero di telefono, l'e-mail, fotografie, ecc.). Qualora si auspicasse rendere pubblica una foto di classe, occorrerà farlo senza indicare i nominativi degli allievi. In ogni caso, l'organo scolastico responsabile terrà conto del fatto che la possibilità di identificare una persona può variare a dipendenza della grandezza del bacino di popolazione, rispettivamente di allievi. L'organo ha comunque sempre la facoltà di porre limitazioni ad un'eventuale trasmissione o di sottoporla a condizioni, secondo il suo apprezzamento, qualora vi ostino importanti interessi pubblici.

In alternativa alla trasmissione di un indirizzo merita di essere segnalata la possibilità di comunicare documenti all'attenzione degli allievi, rispettivamente dei detentori dell'autorità parentale, per il tramite degli organi scolastici responsabili. In altri campi, una soluzione analoga è già stata consigliata ad organi pubblici (segnatamente ai Municipi) per garantire un'adeguata protezione dei dati. In sintesi, l'organo scolastico, dopo avere ricevuto il materiale dal mittente, potrebbe incaricarsi della sua distribuzione in classe, oppure - se d'interesse per i genitori o di chi ne fa le veci - della spedizione al loro domicilio, apponendovi gli indirizzi e fatturando (eventualmente) al richiedente un equo importo per il dispendio di lavoro. Oppure ancora, l'istituto potrebbe informare gli allievi, rispettivamente i loro genitori, della possibilità di contattare a loro volta direttamente i terzi, qualora lo ritessero opportuno, al recapito rilasciato da quest'ultimi (per esempio potenziali futuri datori di lavoro).

3. *Indicazioni concernenti i docenti*

Diversamente dagli allievi, i docenti rivestono almeno parzialmente un ruolo di "persone pubbliche" e, come tali, sono parte attiva all'elaborazione di dati degli istituti scolastici. Per questo motivo - al pari dei funzionari dell'amministrazione cantonale o comunale - la protezione dei dati riferiti ai docenti non corrisponde, su tutti i punti, a quella dei dati degli allievi. Nell'interesse della trasparenza dell'attività scolastica e della funzione che ricoprono, i docenti non possono rimanere completamente anonimi. Ciò significa che la comunicazione (pubblicazione) di nome e cognome, unitamente alla funzione svolta nell'istituto e al recapito *scolastico* (indirizzo, numero telefonico, non necessariamente diretto), può apparire ammissibile, analogamente alla pubblicazione dei nomi dei funzionari e del rispettivo indirizzo di lavoro nell'annuario. Oltre a queste indicazioni, non è ravvisabile una base legale che consenta la trasmissione di altri dati per l'adempimento di un compito legale. I dati necessari a questo scopo possono - se del caso e a seconda del bisogno specifico - essere trasmessi agli allievi attribuiti al docente, rispettivamente ai detentori dell'autorità parentale, al collegio dei docenti e agli altri organi di conduzione dell'istituto. Ne consegue che altri dati personali - oltre a nome, cognome, funzione e indirizzo di lavoro - possono essere trasmessi dall'istituto a terzi solo previo esplicito e volontario consenso del docente. Il discorso concerne in particolare i dati d'indirizzo privato del docente, il suo domicilio, il suo numero telefonico privato, il suo indirizzo e-mail privato ed eventuali fotografie. All'istituto scolastico è peraltro riservata la facoltà di porre limitazioni alla trasmissione o di sottoporla a condizioni, secondo il suo apprezzamento, qualora vi ostino importanti interessi pubblici.

Se lo ritenesse necessario od opportuno, l'organo responsabile potrebbe - anche nel caso del docente - incaricarsi di comunicargli documenti di terzi, analogamente a quanto descritto per gli allievi.

III. Osservazione conclusiva

Le presenti raccomandazioni non possono essere applicate tali e quali alla pubblicazione di dati d'indirizzo su internet. La delicatezza del tema esige considerazioni supplementari, che verranno sviluppate in altra sede.